Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cambiamenti
Data di pubblicazione: SHAB, KABTI 23.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005611234

Ente di pubblicazione
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Cambiamenti Fondo di previdenza del personale della IBSA Institut Biochimique SA, Massagno

Fondo di previdenza del personale della IBSA Institut Biochimique SA
Via al Ponte 13
6900 Massagno

Fondo di previdenza del personale della IBSA Institut Biochimique SA, in Massagno, CHE-109.591.217, fondazione (Nr. FUSC 216 del 07.11.2019, Pubbl. 1004754648). Atto pubblico modificato: 10.10.2022. Nuovo scopo: La fondazione mira alla previdenza sociale nel quadro della LPP e delle relative disposizioni di esecuzione, a favore dei dipendenti di IBSA nonché dei dipendenti delle entità giuridiche con stretto legame economico o finanziario, come pure dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità. Può estendere la previdenza a prestazioni superiori al minimo legale della LPP e intervenire con aiuti particolari in caso di malattia, di infortuni o di disoccupazione. In accordo con la società IBSA, il Consiglio di Fondazione può decidere che le entità giuridiche con strettì legami finanziari o economici con la IBSA aderiscano alla Fondazione. Tali adesioni non devono in alcun caso ridurre i diritti acquisiti dagli aventi diritto. L'adesione di una entità giuridica strettamente legata alla società IBSA verrà effettuata con una convenzione di affiliazione che dovrà essere comunicata all'Autorità di vigilanza. Il Consiglio di Fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione ed il finanziamento, come pure sul controllo della Fondazione. Esso determina nel regolamento i rapporti verso il datore di lavoro, verso gli assicurati e verso gli aventi diritto. Il regolamento può venir modificato dal consiglio di fondazione con salvaguardia dei diritti acquisiti dai beneficiari. Il regolamento e le sue modifiche sono sottoposti all'Autorità di vigilanza. Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può stipulare contratti d'assicurazione o subentrare in contratti esistenti dove, essa stessa, deve essere stipulante e beneficiaria. Il patrimonio della Fondazione non deve servire al finanziamento di prestazioni che spettano a IBSA o alle entità giuridiche affiliate o che siano imposte dalla legge. I contributi dei datori di lavoro possono ugualmente essere prelevati ai termini dell'articolo 331, cpv. 3 CO nelle riserve appositamente cumulate e contabilizzate separatamente. La Fondazione può versare detti contributi ad altre istituzioni di previdenza esonerate dalle imposte alle quali la società ha aderito o che ha creato.

Registro giornaliero no 14324 del 18.11.2022
Precedente pubblicazione sul FUSC: no 216, Data: 07.11.2019
Punto di contatto: Registro di commercio del Cantone Ticino